

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3449 del 23/07/2020
Oggetto	Bonifica Siti Contaminati, Dlgs 152/06 e s.m.i.. Approvazione Progetto di Bonifica ai sensi dell'art. 242, DLgs 152/06 e s.m.i., procedura "Bologna Fiere Spa", sito "Area ex COTABO", via Stalingrado 65, Bologna.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3542 del 22/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventitre LUGLIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Oggetto: Bonifica Siti Contaminati, Dlgs 152/06 e s.m.i.. Approvazione Progetto di Bonifica ai sensi dell'art. 242, DLgs 152/06 e s.m.i., procedura "Bologna Fiere Spa", sito "Area ex COTABO", via Stalingrado 65, Bologna.

Proponente: Bologna Fiere Spa.

IL RESPONSABILE S.A.C. DI BOLOGNA

Decisione:

1. Approva (ai sensi dell'art. 242, Dlgs 152/06 e s.m.i.) il Progetto di Bonifica presentato, in conformità alle conclusioni della Conferenza di Servizi del 21/05/2020 (agli atti con PGBO/2020/105962);
2. Impartisce le seguenti prescrizioni:
 - Durante le operazioni di scavo e gestione del terreno dovranno essere previste misure atte ad identificare eventuali volumetrie conformi di materiale al fine di escluderle dalla destinazione a smaltimento;
 - Tutti gli interventi di campo dovranno essere preventivamente comunicati;
 - Le operazioni di campionamento dovranno preventivamente essere concordate con ARPAE Servizio Territoriale di Bologna.
3. Dà indicazione all'Amministrazione Comunale competente di apportare le opportune informazioni ambientali negli adeguati strumenti urbanistici;
4. Dispone che le operazioni previste dal progetto siano coordinate con le tempistiche di riqualificazione dell'area ed approva il termine del 30 giugno 2021;
5. Dispone che la durata della presenta autorizzazione corrisponda alla durata delle operazioni di bonifica così come previste da progetto e comunque, negli sviluppi del medesimo progetto, fino al raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
6. Comunica che, ai fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica, la presente autorizzazione sostituisce a tutti gli

effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concert, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente;

7. Approva il budget di progetto in Euro 66700,00 (Sessantaseimilasettecento);
8. Le garanzie finanziarie sono poste pari al 50% del budget di progetto comprensivo del 10% di IVA, corrispondenti ad Euro 36685,00 (trentatremilaseicentottantacinque):
 - Euro 66700,00 + 10% IVA = Euro 73370,00
 - 50% di Euro 73370,00 = 36685,00
9. In merito alle garanzie finanziarie emana le seguenti disposizioni:
 - La garanzia finanziaria dovrà essere prestata entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo. L'efficacia del provvedimento autorizzativo è condizionata alla preventiva prestazione ed accettazione della garanzia finanziaria.
 - La garanzia finanziaria va prestata a beneficio del Comune di Bologna a copertura dell'attuazione dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale, sulla base di quanto disposto dall'art. 242 c. 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - Ai fini della costituzione della garanzia finanziaria il Proponente dovrà utilizzare il modello inserito a pag. 63 della Delibera di Giunta Regionale n. 2218 del 21/12/2015 (Integrazione e modifiche alla D.G.R. n. 1017/2015 relativa all'approvazione della *"Linea Guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da parte dei soggetti proponenti interessati"*);
 - Detta garanzia potrà essere prestata secondo una delle seguenti modalità:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 c. 1 lett. c del D.Lgs. n. 481/1992;
 - polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

- La garanzia finanziaria dovrà avere una durata pari alla durata dell'autorizzazione e comunque fino alla certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dall'ente competente ai sensi dell'art. 248 c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La garanzia finanziaria, trascorsi i termini previsti di durata dell'intervento, dovrà prevedere il rinnovo automatico di un ulteriore anno, da ripetersi fino all'emissione del certificato di avvenuta bonifica.

10. Dà atto dell'effettuazione del pagamento spese istruttorie pertinenti;

11. Dà indicazione all'Amministrazione Comunale di apportare le opportune informazioni ambientali negli adeguati strumenti urbanistici;

12. Dispone la trasmissione del presente atto al proponente, agli interessati al presente procedimento amministrativo ed ai componenti della Conferenza dei Servizi.

Motivazione:

L'area in oggetto è ubicata in via Stalingrado 65/13, nel comune di Bologna (BO). Il sito si trova in zona pianeggiante ad una quota topografica di circa 40 m s.l.m., e ricade in un contesto di depositi alluvionali facenti parte del Subsistema di Ravenna (AES8). La contaminazione nel suolo evidenziata nel sito Co.ta.bo. è dovuta, in via prevalente, a piccoli sversamenti che si sono verificati nel tempo rispetto al rabbocco delle cisterne di distribuzione di carburante. E' stato verificato un superamento delle CSC per il fondo dello scavo rispetto alle concentrazioni di Benzene, Etilbenzene, Toluene e Xilene. Il sito ad oggi non è utilizzato se non come parcheggio per manifestazioni fieristiche, ed è in previsione che l'area venga riqualificata mediante la realizzazione di Uffici direzionali (vista la prossimità con l'area della fiera di Bologna) o capannoni e stabilimenti.

Dato l'inquadramento in un comparto oggetto di riqualificazione, in base al concetto di generale sostenibilità dell'intervento e degli utilizzi futuri, il proponente ha valutato e proposto la rimozione degli spot di terreno risultati contaminati o comunque non conformi alle CSC, dimensionando il progetto in tale direzione ed in formula integrata con le operazioni edilizie previste per l'intera area.

Termine e autorità a cui si può ricorrere:

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato.

Comunicazione:

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale. Con DDG n.113/2018 del 17.12.2018 del Direttore Generale ARPAE Emilia Romagna, l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Bologna è stato conferito alla Dr.ssa Patrizia Vitali.

(Per la Responsabile ARPAE S.A.C. di Bologna, Patrizia Vitali)
Il responsabile Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia
Stefano Stagni

firmato digitalmente⁵ ai sensi del codice di amministrazione digitale

⁵ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs n. 39 del 12/12/93 e l'art. 3 bis – c. 4 bis – del "Codice dell'Amministrazione Digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.